



Decreto Dirigenziale n. 99 del 26/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART. 269 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
DITTA:CANTINA SOCIALE SOLOPACA S.C.A.A.R.L. - SOLOPACA (BN)- VIA BEBIANA,44.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. lgs 152/06 prevede che "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione".
- che il Sig. Giacomo Cutillo, nato a Solopaca (BN), il 13/07/48, legale rappresentante della ditta Cantina Sociale Solopaca s.c.a.a.r.l., già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 2519 del 17/03/00, con sede legale e stabilimento sito in Solopaca (BN) via Bebiana,44, esercente l'attività di "Produzione vini", ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 281 e 269 comma 8 per la modifica dell'impianto;
- che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;
- che a seguito della Conferenza di Servizi del 11.01.11, questo Settore con nota del 20.01.2011 ha richiesto alla ditta Cantina Sociale di Solopaca dichiarazione in merito al quantitativo medio di prodotto finito,calcolato su base trimestrale,riferito al trimestre di maggiore produzione nell'ultimo quinquennio,computando la produzione giornaliera media con riferimento alle giornate effettivamente lavorate in tale periodo;
- che in data 30.3.2011 è stata acquisita la dichiarazione suddetta,dalla quale si evince che il quantitativo di prodotto relativo al periodo di maggiore produzione nell'ultimo quinquennio è pari a 478.900Kg/giorno,riferito all'anno 2006;
- che per i quantitativi comunicati l'attività rientra nell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i. prevede al punto 6.4b "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre **300 tonnellate al giorno** (valore medio su base trimestrale)";
- che con nota prot. 393854 del 18.05.11 sono stati comunicati,ai sensi dell'art.10bis della L.241/90e s.m.i., i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni richiesta e in pari data ,con nota prot 393838 è stato comunicato l'avvio del procedimento di inefficacia e non validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Assessorile n.2519 del 17.03.2000;
- che la ditta con nota prot.124 del 22.06.11 ha comunicato i valori reali di produzione,dichiarando errati quelli precedentemente trasmessi ;
- che i suddetti valori risultano inferiori al valore soglia previsto dal punto 6.4b dell'all.VIII del D.lgs 152/06;
- che con nota prot. 495112 del 23.06.11 e successivo sollecito del 28.07.11 è stato richiesto all'ARPAC di effettuare i controlli in merito;
- che l'ARPAC non ha effettuati i controlli richiesti dichiarandosi non competente in merito;
- che, prendendo atto, del quantitativo di prodotto comunicato dalla ditta in data 22/06/11, che è inferiore al valore soglia previsto dal punto 6.4b dell'allegato VIII del D.lgs 152/06, con nota prot. 662381 del 02/09/11, è stato comunicata la chiusura del procedimento di inefficacia e non validità del Decreto Assessorile n. 2519 del 17/03/00;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 14/09/11, della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;
- del parere favorevole espresso dall'ARPAC, con nota prot. 694096 del 14/09/11, con prescrizioni;
- dell'assenso del Comune di Solopaca (BN) e dell'Amm.ne Prov.le acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 legge 241/90;

VISTO

- il D.lgs 152/06;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la legge n. 4 del 16/01/08;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04;
- il D.D. n. 9 del 20/04/11 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTO

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

- 1 autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la Ditta Cantina Sociale Solopaca s.c.a.a.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. Giacomo Cutillo, nato a Solopaca (BN), il 13/07/48, con stabilimento sito a Solopaca (BN), via Bebianca, 44, alle emissioni in atmosfera relative all'attività di "Produzione vini", e di seguito specificati:
Punti P1-P2 con emissione diffuse di alcool etilico e anidride solforosa;
Camini E1-E2 (Caldaie alimentate a gasolio) ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui alla let. bb) dell'All.4 parte I punto 1 del D.lgs 152/06;
- 2 obbligare la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni :
 - a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza (prot. 967363 del 02/12/10 e successiva integrazione prot. 490970 del 22/06/11);
 - b) non superare il valore soglia di 300 t/g di prodotti finiti, fissato dal punto 6.4b dell'allegato VIII del D.lgs 152/06;
 - c) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - d) contenere le emissioni prodotte, sin dalla fase di messa in esercizio dell'impianto, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - e) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni **due anni**. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Solopaca (BN) al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
 - f) rispettare quanto stabilito dall'art 269 comma 5 del D.lgs 152/06 in particolare:
 - comunicare, almeno 15gg prima, la data prevista per la modifica degli impianti;
 - effettuare, in un periodo continuativo di 10 gg di marcia controllata, decorrenti dalla data di cui sopra una misurazione delle emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15gg le risultanze delle misurazioni delle emissioni al Settore Prov.le Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento;
 - g) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

- 3 la presente autorizzazione, sostituisce l'autorizzazione rilasciata con D.D. n 2519 del 17/03/00 ed ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza del presente atto;
- 4 demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5 precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
- 6 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs152/06
- 7 notificare il presente atto alla Ditta Cantina Sociale Solopaca s.c.a.a.r.l.;
- 8 darne comunicazione all'Assessore al ramo;
- 9 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
- 10 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Solopaca (BN), alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
- 11trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonello Barretta